



12 ottobre 2022

ADDENDUM

**ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
NELL'AMBITO DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE ED IL RAFFORZAMENTO
DELL'ECONOMIA SOCIALE**

TRA

- 1 **il Ministero dello sviluppo economico**, con sede in Roma, Via Molise, n. 2, 00187 Roma, codice fiscale 80230390587 (qui di seguito indicato, per brevità, "**Ministero**"), per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, autorizzato a sottoscrivere il presente addendum (di seguito l'"**Addendum**") in qualità di Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

E

- 2 **l'Associazione Bancaria Italiana** con sede in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, 00186 Roma, codice fiscale 02088180589 (qui di seguito indicata, per brevità, "**ABI**"), per la quale interviene il dott. Giovanni Sabatini, autorizzato a sottoscrivere il presente Addendum in qualità di Direttore Generale;

E

- 3 **la Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007 (qui di seguito indicata, per brevità, "**CDP**"), per la quale interviene il dott. Andrea Nuzzi, autorizzato a sottoscrivere il presente Addendum in qualità di Responsabile dell'Area "Imprese e Istituzioni Finanziarie";

NONCHE'

- 4 ciascuna Banca Finanziatrice (come definita nella Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata, come di seguito definita) che abbia aderito al presente Addendum ed alla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata, ai sensi di quanto ivi e di seguito previsto, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 3.2.

PREMESSO CHE

- (A) in data 28 luglio 2017, il Ministero, CDP e l'ABI hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata in data 26 febbraio 2020 (la "**Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria**"), per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015;
- (B) il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 giugno 2020, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2021, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022 e il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'8 agosto 2022 hanno apportato alcune modifiche allo strumento agevolativo di cui alla Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria (le "**Modifiche Normative**"); e
- (C) con il presente Addendum, il Ministero, CDP ed ABI intendono apportare alcune modifiche ed integrazioni accessorie ai termini ed alle condizioni della Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria e dei relativi Allegati, al fine, tra l'altro, di uniformare gli stessi alle Modifiche Normative.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. **Premesse e definizioni**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo.

I termini espressi nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata (come di seguito definita), salvo ove diversamente specificato.

2. Modifiche alla Convenzione

Con il presente Addendum, CDP ed ABI convengono di modificare, a decorrere dalla odierna, la Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum quale Allegato 1 (*Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata*) (qui di seguito, la **"Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata"**) senza alcun intento e/o effetto novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

3. Adesione delle Banche Finanziatrici (come definite nella Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata)

3.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 3.2, al fine di operare sulle richieste di agevolazione e di finanziamento presentate dalle imprese ai sensi del (ed a valere sullo strumento di cui al) decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'8 agosto 2022, le Banche Finanziatrici dovranno: (i) aderire al presente Addendum ed alla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*) della stessa (di seguito, l'**"Adesione"**); e (ii) sottoscrivere con CDP il Mandato (di seguito, la **"Sottoscrizione del Mandato"**), il tutto ai termini e condizioni di cui alla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata ed ai relativi Allegati nonché alla Normativa Applicabile.

3.2 A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Articolo 3.1 e nonostante eventuali previsioni contrarie contenute nella Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata e nei relativi Allegati, al fine di dare tempestiva attuazione alla misura, esclusivamente le Banche Finanziatrici che abbiano già aderito alla Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria e sottoscritto con CDP il Mandato ivi disciplinato e definito e che siano in possesso dei requisiti di cui alla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata (le **"Banche Rilevanti"**) potranno, nelle more della formalizzazione della relativa Adesione e/o della relativa Sottoscrizione del Mandato nei termini e alle condizioni di seguito precisati, operare sulle richieste di agevolazione e di finanziamento presentate dalle imprese ai sensi del (ed a valere sullo strumento di cui al) decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'8 agosto 2022, al fine di svolgere esclusivamente gli adempimenti prodromici alla sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento (ivi incluso lo svolgimento della Valutazione e il rilascio e la trasmissione della Sintesi di Delibera) previsti dalla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata, dai relativi Allegati e dalla Normativa Applicabile, purché nel rispetto di quanto ivi previsto, restando in ogni caso inteso che:

(i) ove, con riferimento a tali Banche Rilevanti:

- (a) la relativa Adesione non avvenga entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente Addendum; e/o
- (b) la Sottoscrizione del Mandato non sia perfezionata entro e non oltre 30 giorni di calendario successivi all'Adesione perfezionata entro i termini di cui al precedente Paragrafo (a),

le richieste di agevolazione e di finanziamento presentate dalle imprese alla relativa Banca Rilevante e i connessi atti e/o attività posti in essere da quest'ultima (ivi inclusa la Valutazione e l'eventuale Delibera) ai sensi del presente Articolo cesseranno automaticamente di avere qualsivoglia efficacia;

(ii) le previsioni della Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata, una volta perfezionate l'Adesione e la Sottoscrizione del Mandato, si applicheranno anche alle attività prodromiche in precedenza poste in essere dalle Banche Rilevanti ai sensi ed in conformità con i termini di cui al presente Articolo 3.2;

(iii) l'Adesione e la Sottoscrizione del Mandato da parte delle Banche Rilevanti nonché l'integrale rispetto da parte delle stesse, nello svolgimento delle attività prodromiche di cui al presente Articolo 3.2, di quanto previsto dalla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata, dai relativi Allegati e dalla Normativa Applicabile costituiscono condizioni essenziali e necessarie per CDP per procedere alla delibera dei relativi Finanziamenti Agevolati e, pertanto, nessun Contratto di Finanziamento e/o altro atto vincolante per CDP potrà essere sottoscritto o posto in essere dalla relativa Banca Rilevante nelle more della relativa Adesione e della Sottoscrizione del Mandato;

(iv) in ogni caso, resta inteso e concordato che CDP non potrà essere considerata in alcun modo responsabile a qualsiasi titolo né incorrerà in alcuna responsabilità, onere o passività nei confronti delle altre Parti, delle Banche Rilevanti e/o di terzi (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le imprese richiedenti accesso alla misura) connessi, strumentali e/o consequenziali alla mancata Adesione e/o mancata Sottoscrizione del Mandato e/o ad inadempimenti, nello svolgimento delle attività prodromiche di cui al presente Articolo 3.2, rispetto alle previsioni della Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata e/o della Normativa Applicabile da parte delle relative Banche Rilevanti, che ne rimarranno integralmente ed esclusivamente responsabili a qualsiasi titolo e nei confronti di qualsiasi soggetto terzo e terranno indenne e manlevata CDP da qualsiasi costo, danno o pretesa di terzi da ciò direttamente e/o indirettamente derivante; e

(v) in occasione della trasmissione delle Sintesi di Delibera, tali Banche Rilevanti dovranno, tra l'altro, confermare l'integrale rispetto da parte delle stesse, nello svolgimento delle attività prodromiche di cui al presente Articolo

3.2, di quanto previsto dalla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata ed assumere nei confronti di CDP e del Ministero i suddetti obblighi, secondo quanto meglio previsto nel modello di cui all'Allegato 1 alla Convenzione FRI Imprese Sociali Modificata.

3.3 Resta inteso che ai rapporti in essere (ivi inclusi i Finanziamenti, come definiti nella Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria) originanti dalla misura di cui al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 26 luglio 2017 continueranno ad applicarsi le disposizioni della Convenzione FRI Imprese Sociali Originaria e dei relativi allegati.

4. Forma del presente accordo

Il presente Addendum è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

5. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Addendum è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma, 12 ottobre 2022

Ministero dello sviluppo economico

Dott. Giuseppe Bronzino

Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese

firmato digitalmente

Associazione Bancaria Italiana

Dott. Giovanni Sabatini

Direttore Generale

firmato digitalmente

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Dott. Andrea Nuzzi

Responsabile dell'Area "Imprese e Istituzioni Finanziarie"

firmato digitalmente

ALLEGATO 1

CONVENZIONE FRI IMPRESE SOCIALI MODIFICATA